



Comune di Breda di Piave
Provincia di Treviso

REGOLAMENTO
PER IL
FUNZIONAMENTO
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione Consiliare n. 60 del 27.07.2012
Modificato con deliberazione Consiliare n. 84 del 28.09.2012
Modificato con deliberazione Consiliare n. 14 del 05.06.2020
Modificato con deliberazione Consiliare n. 52 del 28.12.2022

PREMESSA

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, il funzionamento del Consiglio Comunale.

TITOLO I ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I IL PRESIDENTE

Art. 2 Presidenza Del Consiglio Comunale

1. Il Sindaco è il Presidente del Consiglio Comunale.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco la presidenza spetta al vice Sindaco ed in assenza di quest'ultimo, al consigliere anziano.

Art. 3 Compiti e poteri del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale.
2. Convoca le sedute del Consiglio, programma l'attività consiliare e coordina i lavori delle commissioni e degli altri organismi comunali con quelli del Consiglio.
3. Dirige la discussione e lo svolgimento delle sedute consiliari. Attribuisce la facoltà di intervento, precisa i termini delle questioni su cui si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni e ne proclama il risultato. Programma le audizioni di rappresentanti di enti, associazioni e organizzazioni, nonché di funzionari comunali e di persone esterne.
4. Esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del presente regolamento. Può disporre, previo formale richiamo, l'espulsione dalla sala consiliare di chi, tra il pubblico, sia causa di disordine. Può sospendere o sciogliere la seduta per gravi motivi.
5. Decide, sentiti il segretario comunale e la conferenza dei capigruppo, sulle questioni attinenti al funzionamento dell'assemblea, di dubbia interpretazione o non specificatamente disciplinate da norme di legge o regolamentari. Le decisioni in merito vengono raccolte e conservate a cura del segretario comunale e sono poste a disposizione dei consiglieri che ne facciano richiesta.
6. E' compito del Presidente del Consiglio regolamentare la ripresa e la registrazione dei consigli comunali con mezzi informatici, nel rispetto dell'attività del Consiglio e del Regolamento per la disciplina delle riprese audiovisive, della pubblicazione e trasmissione delle sedute del Consiglio Comunale e del loro svolgimento in modalità telematica, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 28.12.2022.

CAPO II

I GRUPPI CONSILIARI

Art. 4

Costituzione e composizione dei gruppi

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto un solo consigliere eletto, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo deve comunicare per iscritto al segretario comunale il nome del capogruppo entro la prima seduta del Consiglio. La comunicazione deve essere sottoscritta dalla maggioranza dei componenti del gruppo. In mancanza di tale comunicazione, i capigruppo vengono individuati: per la lista di maggioranza, nel consigliere comunale, non componente la Giunta, che abbia riportato la più alta cifra individuale e, per le altre liste, nel candidato Sindaco non eletto. Di ogni variazione della persona del capogruppo deve essere data analoga comunicazione al segretario comunale.
3. Il consigliere che intende aderire ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al segretario comunale, allegando l'accettazione da parte del capogruppo di nuova appartenenza.
4. Il consigliere che si distacchi dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisca ad altri gruppi, non acquisisce le prerogative spettanti a un gruppo consiliare. Qualora 3 (tre) o più consiglieri comunali vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che nomina al suo interno il capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione, sottoscritta da tutti i suoi componenti, al segretario comunale.
5. Il Presidente del Consiglio dà notizia all'assemblea della formazione o variazione dei gruppi consiliari e dei loro capigruppo.
6. Contestualmente all'affissione all'albo, le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse anche a mezzo strumenti informatici in elenco ai capigruppo consiliari. Ai capigruppo che ne facciano richiesta e fino a che non se ne richieda l'interruzione, sono trasmesse anche a mezzo strumenti informatici, unitamente all'elenco delle deliberazioni di Giunta, anche le deliberazioni stesse.

Art. 5

Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio. Concorre a definire, qualora richiesta, la programmazione dell'attività consiliare. Esercita le altre funzioni che ad essa siano attribuite dal Consiglio Comunale con appositi incarichi.
2. La conferenza è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio. Il Presidente decide sulla convocazione anche su richiesta di un solo capogruppo.
3. Alle riunioni della conferenza, se richiesti dal Presidente del Consiglio, partecipano il segretario comunale, funzionari comunali e consulenti esterni.
4. Ciascun capogruppo, quando sia impossibilitato a partecipare alla conferenza, può delegare un consigliere del proprio gruppo a sostituirlo.
5. Di norma, le riunioni dei capigruppo hanno luogo il giorno seguente la trasmissione dell'avviso di convocazione del Consiglio Comunale.

CAPO III COMMISSIONI

Art. 6

Costituzione e composizione delle commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale, per il miglior esercizio delle sue funzioni, può avvalersi di commissioni consiliari permanenti o temporanee, come previsto dal Capo III dello statuto comunale.
2. Le commissioni consiliari sono istituite dal Consiglio Comunale nel proprio seno, su designazione dei capigruppo, con voto palese e a maggioranza dei componenti assegnati. Deve essere garantita la rappresentanza della minoranza.
3. La deliberazione consiliare di istituzione ne stabilisce le competenze, la composizione numerica e, per quelle temporanee, anche la durata.
4. In caso di dimissioni o decadenza o per altra necessità di sostituzione di un componente della commissione, si provvede con le modalità di cui al secondo comma.
5. In caso di impedimento temporaneo, ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da altro consigliere comunale del suo gruppo, con il consenso del capogruppo che provvede ad informare il Presidente della commissione.

Art. 7

Commissioni comunali

1. Il Consiglio Comunale può istituire commissioni, composte in tutto o in parte da membri esterni al Consiglio stesso, con compiti di consultazione, di ricerca, di studio e di promozione, su questioni o temi di interesse locale.
2. La nomina dei componenti membri del Consiglio Comunale avviene con voto palese, a maggioranza dei componenti assegnati e garantendo la rappresentanza della minoranza. La nomina di eventuali componenti esterni al Consiglio Comunale spetta direttamente al Sindaco.
3. La deliberazione consiliare di istituzione ne stabilisce le competenze, la composizione numerica e, per quelle temporanee, anche la durata.
4. La commissione può invitare ai propri lavori rappresentanti di organismi associativi e delle forze sociali, politiche ed economiche.
5. In caso di dimissioni o per altra necessità di sostituzione di un componente della commissione, si provvede con le modalità di cui al secondo comma.

Art. 8

Funzionamento delle commissioni

1. La prima riunione è convocata e presieduta dal Sindaco o suo delegato.
2. Il Presidente e il vice Presidente di ciascuna commissione vengono eletti con voto palese, a maggioranza assoluta dei componenti, nella prima seduta della commissione. La vice Presidenza spetta ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
3. Le successive convocazioni sono di competenza del Presidente della commissione. Su richiesta scritta del Sindaco o di almeno un terzo dei componenti, il Presidente è tenuto a convocare la commissione entro dieci (10) giorni dalla richiesta e a fissare la data della riunione nei successivi dieci (10).
4. L'avviso della convocazione con indicazione degli argomenti è inviato anche al Sindaco, agli assessori di reparto e al segretario comunale. Fermo restando quanto previsto dal presente capo, si applicano alle riunioni delle commissioni consiliari gli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 del presente Regolamento.
5. Le riunioni delle commissioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le proposte sono approvate quando ottengono la maggioranza dei voti validamente espressi.
6. Funge da segretario di ciascuna commissione un componente della stessa designato dal Presidente.

7. Il Sindaco e gli assessori possono partecipare alle riunioni di ciascuna commissione, con facoltà di intervenire nella discussione e di esporre relazioni, senza diritto di voto.
8. I membri delle commissioni hanno il dovere di partecipare alle sedute delle commissioni di cui fanno parte. Coloro che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre (3) sedute consecutive, possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio Comunale, se membri del Consiglio stesso, ovvero dal Sindaco, se membri esterni al Consiglio, i quali provvedono alle sostituzioni. A tal fine il Presidente di ciascuna commissione dovrà comunicare al Sindaco il verificarsi di tale ipotesi, fatta salva la possibilità di sostituzione prevista dal comma 5 dell'art. 6.

Art. 9

Pubblicità dei lavori delle commissioni

1. Sono pubbliche solo le sedute delle commissioni permanenti.
2. Il registro delle sedute di ciascuna commissione, su cui vengono verbalizzati in forma sintetica i pareri espressi, è sottoscritto dal Presidente e dal segretario della commissione. Il registro delle sedute è considerato documento amministrativo a tutti gli effetti ed il diritto di accesso allo stesso è esercitato secondo le modalità previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari in materia.
3. Le riunioni delle commissioni vengono pubblicizzate allo stesso modo delle sedute consiliari.

Art. 10

Commissione di indagine

1. L'istituzione della commissione consiliare di indagine sull'attività dell'amministrazione può essere proposta da un quinto dei consiglieri comunali assegnati e deliberata con atto adottato a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Comunale stesso.
2. La composizione, l'oggetto, l'ambito e il termine di conclusione dei lavori della commissione sono determinati nella deliberazione istitutiva.
3. La presidenza spetta ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
4. La commissione ha accesso a tutti gli atti, anche riservati, relativi all'oggetto dell'indagine, che l'ufficio competente è tenuto a mettere a disposizione.
5. Restano riservati l'elenco delle persone da sentire, il risultato delle audizioni e ogni altra acquisizione istruttoria sino alla presentazione al Consiglio della relazione.
6. La relazione della commissione al Consiglio espone i fatti accertati e i risultati delle indagini, escludendo le acquisizioni non connesse con l'oggetto dei lavori.
7. Per quanto riguarda il funzionamento della commissione di indagine, si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 8 in quanto compatibili.

CAPO IV

I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 11

Diritto d'iniziativa

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento di competenza del Consiglio Comunale. Esercitano tale diritto mediante presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 39 comma 2 del D. Lgs. 267/00, le proposte di deliberazione, sottoscritte da meno di un quinto dei consiglieri, vanno inviate al Sindaco il quale ne valuta il contenuto e, a suo insindacabile giudizio e fatti salvi i pareri favorevoli degli uffici competenti per l'istruttoria di rito, stabilisce se iscriverle all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. In tal caso dovranno essere indicati, con l'oggetto, i consiglieri proponenti.
3. I consiglieri comunali possono presentare emendamenti alle proposte di deliberazione già iscritte all'ordine del giorno del Consiglio, dandone comunicazione scritta al Presidente almeno tre (3) giorni prima della seduta. L'ufficio competente ne cura in via d'urgenza l'istruttoria.
4. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti vengono posti in votazione dal Presidente del Consiglio ed approvati con la maggioranza richiesta.
5. Per le proposte di emendamento presentate nel corso della seduta il segretario comunale, su richiesta del Presidente, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta effettuata dal segretario comunale, per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata a dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata alla seduta successiva.
6. Per la proposizione degli emendamenti al bilancio, si rinvia a quanto previsto dal regolamento comunale di contabilità.

Art. 12

Diritto di informazione e di accesso agli atti

1. Il diritto di informazione è stabilito dall'art. 22, 1° comma, lett. d) dello statuto comunale.
2. Il diritto di accesso agli atti e rilascio di copie è disciplinato da apposito regolamento comunale.

Art. 13

Partecipazione alle adunanze

1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta o verbale, resa al Sindaco o al segretario comunale, della quale viene data notizia al Consiglio.
3. Il consigliere che si assenta dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il segretario perché sia presa nota a verbale.

Art. 14

Interrogazioni

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al Sindaco.
2. L'interrogazione consiste in una domanda per avere informazioni su fatti di pubblico interesse che rientrino nella competenza del Consiglio Comunale o su documenti in possesso del comune o su eventuali decisioni adottate o che si intendono adottare.

3. Il consigliere che intende rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto, indicando se chiede risposta scritta o risposta orale in Consiglio Comunale.
4. Qualora il Sindaco ritenga che l'interrogazione risponda per il suo contenuto a quanto previsto dal comma 2, provvede a iscrivere l'argomento nella prima seduta utile del Consiglio, se è stata richiesta risposta orale, oppure provvede direttamente a dare risposta scritta entro 30 giorni dal ricevimento.
5. In caso di risposta orale in Consiglio Comunale, l'argomento viene iscritto all'ultimo punto dell'ordine del giorno della relativa seduta.
6. Nel caso in cui l'interrogazione sia ritenuta non proponibile, il Sindaco, con provvedimento motivato, ne notifica il diniego.
7. L'esame delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno viene fatto secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.
8. Il presentatore, o il primo firmatario tra più presentatori, illustra brevemente l'interrogazione e ad essa risponde il Sindaco o l'assessore delegato.
9. La replica spetta al solo interrogante, o al primo firmatario tra più interroganti, che può esprimere la soddisfazione o meno per la risposta, indicandone i motivi.
10. Non si trattano interrogazioni nelle sedute di discussione del documento programmatico di mandato, del bilancio preventivo, del conto consuntivo, del piano regolatore e delle sue varianti.
11. Ciascun consigliere non può presentare più di due interrogazioni per ogni seduta del Consiglio.

Art. 15

Mozioni

1. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio Comunale, nell'ambito delle competenze attribuite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione può contenere la richiesta di un dibattito politico-amministrativo su argomenti connessi ai compiti del Comune, al fine di pervenire a decisioni su di essi.
2. La mozione dev'essere presentata in forma scritta al Presidente del Consiglio Comunale, che la inserisce all'ultimo punto dell'ordine del giorno della prima seduta utile e, comunque, prima dell'eventuale risposta alle interrogazioni di cui all'art. 14. La mozione si conclude con una risoluzione che viene sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale nelle forme previste per l'adozione delle deliberazioni.
3. Ciascun consigliere non può presentare più di una mozione per ogni seduta del Consiglio.
4. Non si trattano mozioni nelle sedute di discussione del documento programmatico di mandato, del bilancio preventivo, del conto consuntivo, del piano regolatore e delle sue varianti.
5. La mozione di sfiducia è disciplinata dalla legge e dall'art. 34 dello statuto comunale.

Art. 16

Mozione d'ordine

1. La mozione d'ordine, che viene presentata nel corso della seduta, riguarda sia il funzionamento interno dell'organo collegiale, cioè questioni di procedura e di organizzazione dei lavori, sia la competenza dell'organo stesso in ordine a questioni di merito sottoposte alla sua trattazione.

Art. 17

Gettone di presenza

1. Ai consiglieri comunali è dovuto il gettone di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non più di un'adunanza al giorno.
2. Ai consiglieri comunali il gettone di presenza viene concesso anche per le sedute delle commissioni formalmente costituite, nella stessa misura prevista per le adunanze del Consiglio.
3. I gettoni spettanti ai consiglieri comunali nelle ipotesi in precedenza elencate sono cumulabili

nell'ambito della stessa giornata. In nessun caso tuttavia, l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere comunale può superare l'importo pari a un terzo dell'indennità massima prevista per il Sindaco.

4. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica non è dovuto il gettone di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale e delle commissioni.

TITOLO II

IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 18

Competenza

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci.
3. Quando la convocazione del Consiglio è resa obbligatoria da norme di legge o di statuto, in caso di inosservanza provvede, previa diffida, il Prefetto.

Art. 19

Convocazione

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità ed i termini previsti dagli articoli 21 e 22 del presente regolamento. Gli articoli 21 e 22 del presente regolamento trovano applicazione anche nei confronti degli assessori non facenti parte del Consiglio Comunale
2. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, indica la data, l'ora dell'adunanza e la sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
3. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocata d'urgenza, nonché se si tratta di prima o seconda convocazione.
4. Il Consiglio Comunale è convocato in seduta straordinaria quando la stessa sia richiesta da almeno un quinto dei consiglieri in carica.
5. Il Consiglio Comunale è convocato d'urgenza solo quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
6. L'avviso di convocazione è firmato dal Sindaco o da colui che lo sostituisce o a cui compete per legge effettuare la convocazione.

Art. 20

Convocazione su richiesta dei consiglieri comunali

1. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio Comunale, in un termine non superiore a (20) venti giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno successivo a quello in cui perviene al Comune la richiesta dei consiglieri, indirizzata al Sindaco, che viene immediatamente registrata al protocollo dell'ente.
3. La richiesta di convocazione deve contenere, in allegato, per ciascun argomento da iscrivere all'ordine del giorno, il relativo schema di deliberazione, il quale dovrà successivamente essere corredato dei prescritti pareri obbligatori.

CAPO II

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE E ADEMPIMENTI PRELIMINARI

Art. 21

Avviso di convocazione - consegna - modalità

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Sindaco a mezzo di avviso contenente l'elenco degli oggetti da trattare. L'avviso viene pubblicato all'albo pretorio on line presso il sito istituzionale dell'Ente e quindi trasmesso ai Consiglieri, dall'ufficio Segreteria, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Consigliere, messo a disposizione dal Comune. L'indirizzo PEC di cui al periodo precedente viene messo a disposizione del Consigliere per la durata del mandato amministrativo. L'indirizzo PEC viene utilizzato esclusivamente per comunicazioni, convocazioni, richieste, istanze provenienti dal Comune di Breda di Piave o indirizzate allo stesso.
- 1-bis Nelle more della predisposizione della casella PEC relativa a ciascun Consigliere o in caso di impossibilità oggettiva, riferibile all'Ente Comune, di utilizzo della stessa, la notifica sarà effettuata secondo le disposizioni dei commi successivi. Nel caso di impossibilità oggettiva di utilizzo della casella PEC, i termini per la consegna dell'avviso di convocazione, previsti all'art. 22, commi 1 e 2, possono essere ridotti di un (1) giorno, mentre i termini previsti all'art. 22, commi 3, 5 e 6, possono essere ridotti a dodici (12) ore.
2. Nei casi previsti al comma 1-bis, la notifica viene fatta dal messo comunale in mani proprie del destinatario, ovunque lo stesso venga reperito, entro la circoscrizione del territorio del Comune, secondo quanto previsto dall'art. 138 del Codice di Procedura Civile.
3. L'avviso di convocazione può essere consegnato, in assenza dell'interessato, a persona della famiglia, convivente o incaricata, o a persona addetta alla casa, con le modalità di cui all'art. 139 del Codice di Procedura Civile.
4. Nel caso di assenza dell'interessato e di ogni altro referente, il messo provvederà a lasciare avviso nella cassetta delle lettere, per il ritiro del plico presso la sede municipale.
5. Il messo comunale rimette all'ufficio Segreteria la dichiarazione di avvenuta consegna, contenente l'indicazione del giorno in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco – ricevuta. comprendente i destinatari, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.
6. I consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione dell'elezione, un domiciliatario residente nel Comune, indicando, con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.
7. Fino a quando non è effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

Art. 22

Termini di consegna dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione delle sedute ordinarie va consegnato ai consiglieri comunali cinque (5) giorni prima della riunione. A tale fine non viene considerato il giorno di partenza dell'avviso, mentre viene calcolato il giorno della seduta.
2. Per le sedute straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno tre (3) giorni prima di quello stabilito per la riunione. A tal fine non viene considerato il giorno di partenza dell'avviso, mentre viene calcolato il giorno della seduta.
3. L'avviso per le sedute d'urgenza va consegnato almeno ventiquattro (24) ore prima della riunione.

4. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti come da calendario
5. L'avviso per le sedute di seconda convocazione va consegnato un giorno libero prima della riunione.
6. Gli argomenti da aggiungere all'ordine del giorno, dopo la consegna degli avvisi di prima convocazione, vanno comunicati ai consiglieri con avviso consegnato almeno 24 ore prima della seduta.
7. La mancanza o il ritardo della consegna dell'avviso di convocazione sono sanati dalla partecipazione del consigliere alla seduta.
8. Qualora una seduta venga sospesa e la trattazione degli argomenti rimasti sia rinviata ad altra seduta non prevista nell'avviso di convocazione, il cui giorno ed ora siano stabiliti dal Consiglio Comunale al momento della sospensione, l'avviso del rinvio dovrà essere notificato ai soli consiglieri comunali assenti al momento della sospensione, ritenendosi quelli presenti informati del rinvio.

Art. 23

Ordine del giorno: redazione e pubblicazione

1. L'ordine del giorno, costituito dall'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna seduta del Consiglio, è stabilito dal Sindaco, sentita, se lo ritiene opportuno, la conferenza dei capigruppo.
2. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorra tale condizione. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
3. Il Presidente del Consiglio può disporre la pubblicizzazione dell'ordine del giorno mediante pubblicazione all'Albo pretorio, mediante l'affissione di appositi avvisi o manifesti nei luoghi pubblici e mediante comunicazione agli organi di stampa.

Art. 24

Luogo della seduta

1. Il Consiglio Comunale si riunisce di regola nella sala consiliare del Comune.
2. Il Presidente, in casi particolari, può disporre la riunione in altra sede, assicurando adeguate forme di pubblicità.

Art. 25

Deposito dei documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno

1. Nel caso di seduta ordinaria gli atti e i documenti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, comprese le proposte di deliberazione, sono depositati presso la segreteria comunale entro il giorno successivo, anche se festivo, a quello di consegna dell'avviso di convocazione. Contestualmente al deposito, le proposte di deliberazione comprensive dei soli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale delle stesse deliberazioni, sono trasmesse ai Consiglieri Comunali in modalità telematica. A titolo esemplificativo e non esaustivo la trasmissione telematica può avvenire tramite posta elettronica oppure tramite utilizzo di apposita piattaforma telematica condivisa.
2. Nel caso di seduta straordinaria o d'urgenza o nel caso previsto al comma 6 dell'art. 22 del Regolamento il deposito e la trasmissione previsti dal primo comma del presente articolo avvengono contestualmente alla consegna dell'avviso di convocazione
3. I termini di deposito per le proposte relative al bilancio di previsione e al conto consuntivo sono quelli previsti dal regolamento di contabilità.

CAPO III
COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA

Art. 26

Seduta di prima convocazione
(quorum strutturale)

1. Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene alla seduta almeno metà dei componenti assegnati al Comune, salvo che sia richiesta dalla legge una maggioranza qualificata.
2. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale eseguito dal segretario comunale. L'appello viene rinnovato quando il numero prescritto non sia inizialmente raggiunto. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, e mancando ancora il numero legale, il Presidente dichiara deserta la seduta e ne fa prendere atto a verbale.
3. I consiglieri che entrano o escono dall'aula dopo l'appello ne danno avviso al segretario comunale che avverte il Presidente dell'eventuale sopravvenuta carenza del numero legale. In tal caso il Presidente può far richiamare in aula i consiglieri. Se, ripetuto l'appello, si riscontra ancora la mancanza del numero legale, il Presidente dispone la sospensione temporanea della seduta per 15 minuti. Se, ripetuto ulteriormente l'appello, manca il numero legale, il Presidente dichiara deserta la seduta per gli argomenti ancora da deliberare.
4. Ciascun consigliere può chiedere in qualsiasi momento la verifica del numero legale.

Art. 27

Seduta di seconda convocazione

1. La seduta di seconda convocazione avviene nello stesso giorno della prima convocazione, a distanza di un'ora ed è valida con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri, escluso il Sindaco.
2. In tale seduta si trattano gli argomenti non ancora discussi, con esclusione di quelli che richiedono una maggioranza qualificata.
3. Non ricorre la fattispecie della seconda convocazione nel caso di:
 - a) seduta per la discussione di argomenti volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva;
 - b) seduta che segue ad altra volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti.

CAPO IV
DISCIPLINA DELLE RIUNIONI

Art. 28

Sedute pubbliche e sedute segrete

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno della seduta.
3. Se in seduta pubblica vengono introdotte questioni concernenti persone, comportanti la conoscenza di fatti e apprezzamenti per i quali si evidenzino motivi di tutela della riservatezza, il Sindaco dispone il prosieguo dei lavori in seduta segreta e il Consiglio Comunale decide in ordine alla forma di votazione per la deliberazione in discussione.
4. Durante la seduta segreta rimangono presenti in aula i componenti del Consiglio Comunale e il segretario, tenuti al segreto d'ufficio. E' vietata la registrazione degli interventi. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recar danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

Art. 29

Inviti a sedute consiliari aperte

1. Per motivi di rilevante interesse della comunità, sentita la Giunta, il Sindaco può invitare a partecipare alla discussione in Consiglio Comunale parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, di organismi di partecipazione popolare, di associazioni sociali, politiche e sindacali.
2. In tali sedute non possono essere assunte formali deliberazioni, ma viene redatto un verbale che riporta per riassunto i principali interventi.

Art. 30

Invito di funzionari, consulenti, revisori dei conti

1. Il Sindaco può invitare alle sedute consiliari funzionari del Comune e revisori dei conti per rendere relazioni o informazioni.
2. Egualmente possono essere invitati consulenti, incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione, per fornire spiegazioni o chiarimenti.

Art. 31

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle sedute consiliari non può manifestare assenso o dissenso, comunque espressi.
2. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa o al pubblico presente, il Presidente, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
3. In caso di disordini, il Presidente, qualora non valgano i propri richiami, sospende la seduta. Se proseguono i disordini, dispone lo scioglimento della seduta e una nuova convocazione del Consiglio Comunale.
4. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio Comunale o rechi disturbo allo stesso.
5. I poteri per il mantenimento dell'ordine spettano discrezionalmente al Presidente che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera della Polizia Municipale. A tal fine il Presidente può comandare in servizio qualcuno di loro - alle sue dirette dipendenze - per le sedute del Consiglio Comunale.
6. Nessuna persona estranea può, salvo espressa decisione del Consiglio Comunale, accedere durante le

sedute alla parte della sala riservata ai consiglieri comunali. Sono ammessi solo funzionari comunali, la cui presenza sia richiesta per lo svolgimento della seduta.

7. Senza autorizzazione del Presidente, nessuno può effettuare registrazioni e riprese audio e/o audiovisive. Qualora qualcuno venisse trovato inadempiente, il Presidente lo espelle dalla sala per l'intera seduta.
8. Il richiedente dovrà, presentando formale dichiarazione sottoscritta, assumersi la personale responsabilità di ogni effetto conseguente ad un uso o ad una diffusione impropria o illecita delle immagini o delle discussioni registrate.

Art. 32

Consiglieri scrutatori Designazione e funzioni

1. All'inizio di ciascuna seduta consiliare il Presidente designa tre (3) consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. E' garantita la rappresentanza della minoranza, se presente in aula.
2. Gli scrutatori assistono il Presidente nel conteggio dei voti e, nel caso di votazione a scrutinio segreto, anche nella verifica della validità delle schede.

Art. 33

Disciplina degli interventi

1. Il consigliere prende posto nell'aula con il gruppo di appartenenza.
2. Il consigliere fa richiesta di parlare all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega e parla dal posto rivolto al Presidente e al Consiglio.
3. Soltanto il Presidente può interrompere chi sta parlando, per richiamo al rispetto del regolamento e alla durata degli interventi.
4. Gli interventi ineriscono solo alla proposta in discussione.
5. L'intervento che si mantenga nei limiti indicati dal regolamento non può essere interrotto, anche nel caso di superamento dell'ora fissata per la conclusione della seduta.

Art. 34

Ordine di trattazione degli argomenti e mozione d'ordine

1. La trattazione degli argomenti procede secondo l'ordine del giorno e non è possibile la discussione o il voto su argomenti non ricompresi in esso, salvo le eccezioni previste dal presente regolamento.
2. Spostamenti nella trattazione degli argomenti all'ordine del giorno possono essere fatti, se non c'è opposizione, su iniziativa del Presidente o di un consigliere; nel caso di opposizione, decide il Consiglio, senza discussione.
3. Le mozioni d'ordine riguardanti l'osservanza del regolamento o dell'ordine del giorno, anche relativamente alla priorità di una discussione o di una votazione, sono trattate con precedenza; il Consiglio Comunale decide sentito il proponente e un relatore per gruppo.
4. Alla fine della riunione (dopo l'eventuale risposta a mozioni od interrogazioni) si dà luogo alle eventuali comunicazioni del Sindaco su fatti di particolare interesse per la comunità.

Art. 35

Svolgimento della discussione

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire. Dopo che il Presidente ha invitato i consiglieri alla discussione e nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

2. Nella trattazione di ciascun argomento si alternano i consiglieri di gruppi diversi che hanno chiesto la parola,.
3. Il Presidente e l'assessore di reparto possono intervenire, oltre che per relazionare sull'argomento, per replicare ad ogni intervento .
4. Il Presidente dichiara chiusa la discussione una volta esauriti gli interventi dei richiedenti, le repliche e le contro repliche.
5. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo.

Art. 36

Richiesta di rinvio o non discussione di argomento (c.d. "questioni pregiudiziali o sospensive")

1. Può essere motivatamente richiesto che un argomento all'ordine del giorno venga ritirato, senza che si proceda alla discussione o, se già discusso, alla votazione. (c.d. "questione pregiudiziale").
2. Può essere motivatamente richiesto il rinvio della trattazione di un argomento ad altra seduta (c.d. "questione sospensiva").
3. Il Consiglio decide su entrambe le questioni a maggioranza dei presenti, con votazione palese per alzata di mano.

Art. 37

Fatto personale

1. Il consigliere che, durante la discussione, ritenga di essere stato censurato in ordine alla propria condotta o si senta attribuire fatti ritenuti non veri o opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse può domandare la parola per "fatto personale", indicandone i motivi.
2. Il consigliere che ha causato la richiesta di parlare per "fatto personale", replica.
3. La decisione sulla sussistenza del fatto personale è presa dal Presidente; in caso di decisione negativa, se il consigliere insiste, decide senza discussione il Consiglio con votazione palese per alzata di mano.

Art. 38

Comportamento dei consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto.
3. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama nominandolo. Dopo un secondo richiamo all'ordine, senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione della trattazione dell'argomento. Se il consigliere contesta, il Consiglio decide, senza ulteriore discussione, con votazione in forma palese.
4. Ai Consiglieri Comunali si applica la disciplina di cui all'art. 31, commi 7 e 8, del presente Regolamento.

Art. 39

Astensione obbligatoria

1. Il Sindaco e i consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se

non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.

2. I consiglieri obbligati ad astenersi ne informano il segretario comunale, che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza dell'obbligo.
3. L'obbligo di astensione non comporta obbligo di allontanamento dall'aula.

Art. 40

Le votazioni

1. L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata normalmente in forma palese.
2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli 41 e 42.
3. Per le nomine o le designazioni, qualora la legge non disponga diversamente, la votazione avviene in forma palese su designazione dei capigruppo consiliari in proporzione alla consistenza numerica dei consiglieri comunali di maggioranza e di minoranza. In caso di mancato accordo, le nomine o le designazioni avvengono con voto limitato ad un solo nominativo. In quest'ultimo caso risultano validamente nominati o designati coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età, fatta salva la riserva di posti per le minoranze consiliari prevista dalla legge.
4. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge, dallo statuto o da norme regolamentari.
5. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
6. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale la seduta e, nei casi previsti dalla legge o dal presente regolamento, per la legittimità della votazione.
7. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a) la votazione sulla questione pregiudiziale e su quella sospensiva si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
 - b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi;
 - c) Per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando la maggioranza dei consiglieri presenti richieda che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione;
 - d) I provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
8. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
9. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni relative alle modalità della votazione in corso.

Art. 41

Votazioni in forma palese per alzata di mano

1. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando ad alzare la mano prima coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti.
2. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione degli scrutatori, il Presidente ne proclama il risultato.
3. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purchè immediatamente dopo la sua effettuazione.

Art. 42

Votazione in forma palese per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei consiglieri.
2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "sì", favorevole alla deliberazione proposta e del "no", alla stessa contrario.
3. Il segretario comunale effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del segretario stesso.
4. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 43

Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di apposite schede.
2. In caso di nomine o designazioni, i nominativi votati nella scheda, oltre il numero previsto, si considerano come non scritti, iniziando tale esclusione, secondo l'ordine di scritturazione, dal primo nominativo scritto in eccedenza.
3. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.
4. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato.
5. 5. Nel caso di irregolarità o quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
6. 6. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei consiglieri scrutatori.

Art. 44

Numero legale per la validità delle deliberazioni (*quorum funzionale*)

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a render legale la seduta, ma non nel numero dei votanti. Le schede bianche e nulle non si computano per determinare la maggioranza di votanti.
3. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. In tale fattispecie, nella stessa seduta è ammessa una sola ulteriore votazione.
4. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa seduta essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una seduta successiva.
5. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. I consiglieri comunali che votano contro la proposta o si astengono vengono nominativamente indicati a verbale. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 45
Conclusione delle sedute

1. Il Presidente dichiara chiusa la seduta dopo aver concluso la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.
2. Le sedute, di norma, non potranno andare oltre le ore 00.00, fatti salvi casi eccezionali nei quali la seduta non potrà protrarsi oltre le ore 01.00.
3. Le sedute di Consiglio Comunale dovranno tenersi in orari che favoriscano la partecipazione dei cittadini, fatti salvi i casi di urgenza.
4. Il Consiglio, su proposta del Presidente e con votazione palese per alzata di mano, può decidere, all'inizio o durante la seduta, l'ora entro la quale concludere la stessa, oltre il termine fissato al comma 2, per il completamento degli argomenti iscritti all'ordine del giorno o per la trattazione di quelli che hanno particolare importanza od urgenza.
5. Se all'ora fissata per la conclusione della seduta restano da trattare altri argomenti, il Presidente, completata la discussione e la votazione della proposta in esame, dichiara chiusa la seduta, avvertendo i consiglieri della prosecuzione dei lavori nel giorno già fissato o della riconvocazione del Consiglio per completare la trattazione degli argomenti.
6. Di quanto previsto al comma 5 deve essere dato avviso anche ai consiglieri assenti alla seduta, con indicazione degli argomenti ancora da trattare.

CAPO V
VERBALI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO

Art. 46

Partecipazione del segretario comunale alle riunioni del Consiglio

1. Il segretario comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio Comunale e ne cura la verbalizzazione.
2. Il Presidente durante la seduta del Consiglio può chiedere al segretario comunale di intervenire per fornire informazioni o chiarimenti che possano facilitare la trattazione degli argomenti in discussione.
3. Qualora il segretario comunale sia interessato all'argomento in trattazione e conseguentemente debba allontanarsi dalla sala, si procede alla nomina di un segretario facente funzioni, nella persona del consigliere comunale più giovane d'età.

Art. 47

Verbale di deliberazione

1. Il verbale, redatto a cura del segretario, riporta per riassunto i punti principali della discussione ed integralmente la parte dispositiva. I consiglieri possono comunque chiedere che le loro dichiarazioni siano integralmente riportate a verbale quando il relativo testo scritto sia fornito al segretario subito dopo la sua lettura in Consiglio Comunale.
2. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario comunale.

Art. 48

Deposito, rettifiche e approvazione del verbale

1. Il verbale è sottoposto ad approvazione del Consiglio Comunale nella prima seduta utile successiva alla sua pubblicazione all'albo pretorio.
2. Prima di procedere all'approvazione, il Presidente invita i consiglieri a comunicare eventuali osservazioni sul verbale della seduta precedente, allo scopo di proporre rettifiche o integrazioni.
3. I verbali, fatte salve le osservazioni di cui al precedente comma, sono dati per letti e vengono approvati dal Consiglio Comunale, su proposta del Presidente.
4. Il consigliere ha diritto di avere a disposizione il nastro della eventuale registrazione della seduta chiedendolo al segretario comunale e potrà ascoltarlo nella sede municipale, durante le ore d'ufficio. A sua cura trascriverà le eventuali discordanze rilevate tra il verbale e la registrazione.
5. Nel caso di cui al comma precedente, le richieste di rettifica o di integrazione sono presentate per iscritto al segretario comunale almeno 24 ore prima della seduta di approvazione dei verbali e devono contenere l'esatto riferimento alla parte di verbale contestata in relazione alla registrazione effettuata.
6. Le rettifiche e le integrazioni agli interventi dei consiglieri comunali riportati nelle deliberazioni vanno inserite nel verbale che le approva, con preciso riferimento al relativo atto.

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 49

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione, come previsto dall'art. 74 dello Statuto Comunale.

Art. 50

Norma finale

2. Copia del presente regolamento deve trovarsi nella sala delle adunanze, durante le sedute, a disposizione dei consiglieri comunali e deve essere consegnata ai consiglieri comunali neoeletti unitamente alla consegna dell'avviso di convocazione della prima seduta del Consiglio Comunale.
3. In sede di prima applicazione, copia del regolamento dovrà essere consegnata a tutti i consiglieri comunali subito dopo la sua entrata in vigore.

- SOMMARIO -

PREMESSA	2
<i>Art. 1 - Oggetto</i>	2
TITOLO I - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	2
CAPO I - IL PRESIDENTE	2
<i>Art. 2 - Presidenza Del Consiglio Comunale</i>	2
<i>Art. 3 - Compiti e poteri del Presidente</i>	2
CAPO II - I GRUPPI CONSILIARI	3
<i>Art. 4 - Costituzione e composizione dei gruppi</i>	3
<i>Art. 5 - Conferenza dei capigruppo</i>	3
CAPO III - COMMISSIONI	4
<i>Art. 6 - Costituzione e composizione delle commissioni consiliari</i>	4
<i>Art. 7 - Commissioni comunali</i>	4
<i>Art. 8 - Funzionamento delle commissioni</i>	4
<i>Art. 9 - Pubblicità dei lavori delle commissioni</i>	5
<i>Art. 10 - Commissione di indagine</i>	5
CAPO IV - I CONSIGLIERI COMUNALI	6
<i>Art. 11 - Diritto d'iniziativa</i>	6
<i>Art. 12 - Diritto di informazione e di accesso agli atti</i>	6
<i>Art. 13 - Partecipazione alle adunanze</i>	6
<i>Art. 14 - Interrogazioni</i>	6
<i>Art. 15 - Mozioni</i>	7
<i>Art. 16 - Mozione d'ordine</i>	7
<i>Art. 17 - Gettone di presenza</i>	7
TITOLO II - IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	9
CAPO I - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	9
<i>Art. 18 - Competenza</i>	9
<i>Art. 19 - Convocazione</i>	9
<i>Art. 20 - Convocazione su richiesta dei consiglieri comunali</i>	9
CAPO II - MODALITÀ DI CONVOCAZIONE E ADEMPIMENTI PRELIMINARI	10
<i>Art. 21 - Modalità di invio degli avvisi di convocazione</i>	10
<i>Art. 22 - Termini di consegna dell'avviso di convocazione</i>	10
<i>Art. 23 - Ordine del giorno: redazione e pubblicazione</i>	11
<i>Art. 24 - Luogo della seduta</i>	11
<i>Art. 25 - Deposito dei documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno</i>	11
CAPO III - COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA	12
<i>Art. 26 - Seduta di prima convocazione (quorum strutturale)</i>	12
<i>Art. 27 - Seduta di seconda convocazione</i>	12
CAPO IV - DISCIPLINA DELLE RIUNIONI	13
<i>Art. 28 - Sedute pubbliche e sedute segrete</i>	13
<i>Art. 29 - Inviti a sedute consiliari aperte</i>	13
<i>Art. 30 - Invito di funzionari, consulenti, revisori dei conti</i>	13
<i>Art. 31 - Comportamento del pubblico</i>	13
<i>Art. 32 - Consiglieri scrutatori. Designazione e funzioni</i>	14
<i>Art. 33 - Disciplina degli interventi</i>	14
<i>Art. 34 - Ordine di trattazione degli argomenti e mozione d'ordine</i>	14
<i>Art. 35 - Svolgimento della discussione</i>	14
<i>Art. 36 - Richiesta di rinvio o non discussione di argomento (c.d. "questioni pregiudiziali o sospensive")</i>	15
<i>Art. 37 - Fatto personale</i>	15
<i>Art. 38 - Comportamento dei consiglieri</i>	15
<i>Art. 39 - Astensione obbligatoria</i>	15
<i>Art. 40 - Le votazioni</i>	16
<i>Art. 41 - Votazioni in forma palese per alzata di mano</i>	16
<i>Art. 42 - Votazione in forma palese per appello nominale</i>	17
<i>Art. 43 - Votazioni segrete</i>	17
<i>Art. 44 - Numero legale per la validità delle deliberazioni (quorum funzionale)</i>	17

<i>Art. 45 - Conclusione delle sedute</i>	<i>18</i>
CAPO V - VERBALI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO	19
<i>Art. 46 - Partecipazione del segretario comunale alle riunioni del Consiglio</i>	<i>19</i>
<i>Art. 47 - Verbale di deliberazione</i>	<i>19</i>
<i>Art. 48 - Deposito, rettifiche e approvazione del verbale</i>	<i>19</i>
TITOLO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	20
<i>Art. 49 - Norma transitoria</i>	<i>20</i>
<i>Art. 50 - Norma finale</i>	<i>20</i>